

Associazione MACMA
Via Benedetto da Coltibuono 55 – Montevarchi (AR)
Codice Fiscale 90021570511

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria del 21/07/2022.

Il giorno 21 luglio 2022, alle ore 19,30, presso la sede sociale in Montevarchi Via Benedetto da Coltibuono 55, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Associazione Macma in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione di alcune integrazioni dello statuto per l'adeguamento alle norme del codice del terzo settore, così come richieste dal Comune di Arezzo

Soci presenti:

COSIMO DALESTRI, PIERFRANCESCO BIGAZZI, OLIMPIA BONECHI, LARA BRUCCI
TOMMASO ORBI, FULVIA ORIFICI, NICOLA SECCIANI, CHRISTIAN VECCHIA

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Tommaso Orbi, il quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra Fulvia Orifici.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Sul punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della pec ricevuta dal Comune di Arezzo e delle modifiche allo statuto apportate per adeguare lo statuto ai desiderata del Comune al fine di permettere l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS sezione ETS, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo articolata discussione l'assemblea all'unanimità/con il voto favorevole di tutti i soci
delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al rappresentante legale dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero eventualmente richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRAZIONE - 5 AGO. 2022
AL N. 4875 SERIE 3
ESATTI EURO 200,00
IL DIRETTORE

STATUTO

dell'associazione non riconosciuta
«MACMA ETS»

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita con durata illimitata, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore, una associazione avente la seguente denominazione «Associazione Culturale MACMA», da ora in avanti denominata "Associazione".

Con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, la denominazione sociale si trasforma in "MACMA ETS".

Di tale denominazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La sede legale dell'Associazione è fissata nel Comune di Montevarchi (AR).

Il Consiglio Direttivo può deliberare nel merito di sedi secondarie e operative, uffici o rappresentanze dell'Associazione, in Italia e all'estero, per il migliore perseguimento degli scopi statutari, e senza che ciò richieda o comporti una modifica dello Statuto dell'Associazione.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel settore della pratica, della diffusione e della promozione della cultura e dell'arte cinematografica, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

A tale fine l'Associazione potrà svolgere, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Questa attività sarà articolata nelle seguenti declinazioni:

- 1) promuovere e tutelare ogni tipo di attività culturale e artistica tramite la realizzazione, l'organizzazione, la produzione, la progettazione e/o la partecipazione ad attività e iniziative legate alla cultura, alla tutela e valorizzazione delle arti, alle attività sociali e/o ricreative, alla cinematografia, alla multimedialità, alle nuove tecnologie, alla musica, alla fotografia, al teatro, alle arti plastiche e figurative e performative, alle lettere, all'editoria, alla comunicazione e all'informazione, al mondo radiofonico e televisivo;*
- 2) realizzazione di prodotti audiovisivi e ibridi di vario tipo, durata, formato, destinazione;*
- 3) migliorare le condizioni per la crescita culturale dei propri iscritti e di tutta la cittadinanza;*
- 4) organizzare e gestire attività di laboratorio nonché attività seminariale didattica, cantieri d'arti, workshop, conferenze, mostre, dibattiti, pubblicazioni, anche a mezzo stampa periodica e non, gestire rassegne, festival o eventi culturali, con lo scopo di diffondere non solo le proprie produzioni ma anche quelle di altri, ritenuti affini per formazione, poetica e politica culturale;*
- 5) collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali, fondazioni e istituti scolastici e universitari - non necessariamente aventi scopi analoghi - al fine di attuare iniziative idonee al raggiungimento degli scopi dell'associazione dei suddetti indirizzi operativi, con particolare attenzione ai mondi della scuola, al mondo giovanile, delle relazioni inter-generazionali, dell'intercultura, del disagio sociale, elaborati su scala locale, nazionale e internazionale;*
- 6) allestire spettacoli cinematografici e multimediali, con riferimento a tutte le possibili forme di spettacolo e di espressione culturale;*
- 7) prestare servizi di supporto organizzativo, tecnico e produttivo ad enti o organizzazioni nell'ambito artistico e culturale, sociale, economico e ricreativo;*
- 8) progettare, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, attuare ed elaborare progetti e servizi nel campo della cultura, turismo, ambiente e sociale che rientrino nei progetti finanziati da enti privati, dalla Comunità Europea e da organismi ministeriali, statali, regionali, provinciali e comunali;*
- 9) svolgere attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del cinema e dello spettacolo, anche attraverso l'organizzazione di eventi e mostre;*

- Statuto

promuovere attività di animazione e aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di attività culturali formative;

11) promuovere attività educative e formative incentrate sulla pratica del cinema e dello spettacolo rivolte a migranti, richiedenti asilo o rifugiati, attraverso la realizzazione di attività culturali formative;

12) valorizzare e sviluppare l'aggregazione e i linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;

13) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari e gestire attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle di merchandising, ritenute utili al raggiungimento degli scopi sociali e al finanziamento delle attività sociali precedentemente elencate.

Per questa attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

In relazione alla promozione dell'attività precedentemente esposte l'Associazione può svolgere corsi di studio e seminari specifici. Altresì può promuovere lavori divulgativi sempre connessi con l'oggetto sociale ed escluso, in ogni caso, qualsiasi fine di lucro.

Nell'ambito delle suddette finalità l'associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati per concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro legislativo sia statale che regionale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - *al fine di finanziare* le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche ed enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Presidente del Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- Statuto

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale e spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, ivi incluso il mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal Consiglio direttivo, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o per ogni altro grave motivo che pregiudichi il rapporto associativo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Presidente del Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 1 mese prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato;
- Il Revisore unico, se nominato.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Sono ammessi, l'intervento all'assemblea e il voto mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche per posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di ammissione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, non nello stesso giorno, e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

- Statuto

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- ☒ - *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsti, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- ☒ - *approva il bilancio di esercizio;*
- ☒ - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- ☒ - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- ☒ - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- ☒ - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- ☒ - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera a maggioranza di voti*. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato con motivazione*.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- *eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;*
- *provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;*
- *formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;*
- *fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;*
- *predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;*
- *predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;*
- ☒ - *deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;*
- *deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;*
- *stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;*
- *curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;*
- *proporre all'Assemblea le eventuali modifiche dello statuto;*
- *decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;*
- *esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea, dalla legge e dallo statuto.*

Il Consiglio direttivo è *formato da almeno tre componenti nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili*.

La *maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati*: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

- Statuto

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; è ammessa la partecipazione alla riunione e il voto mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Nel caso in cui venga a mancare uno o più amministratori, il Consiglio direttivo, alla prima riunione, provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è rieleggibile.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Statuto

Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

Il bilancio di esercizio è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del terzo settore.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

*Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.*

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ove previsto, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la modalità della consultazione in sede alla presenza di almeno un componente il Consiglio direttivo.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Statuto

Volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

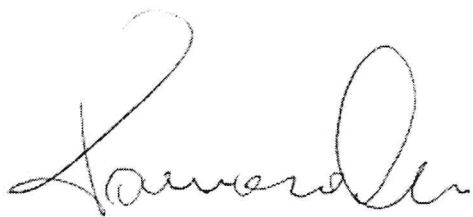
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



3 4875 05/08/2022

0,00
200,00

TZM22L004875000NE
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM

